### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CGF (2009/2010)

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 102/CGF – RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2009

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- a) AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE;
- b) SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SANSOVINI MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA POTENZA/DELFINO PESCARA DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la Società Delfino Pescara 1936 S.r.l. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha comminato, per quanto verificatosi nel corso della gara Potenza/Delfino Pescara del 6.12.2009, alla ricorrente l'ammenda di € 250,00 per avere causato breve ritardo sull'ora di inizio della gara e la squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Sansovini Marco per atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo.

Con i motivi scritti la ricorrente ha, preliminarmente, rilevato che l'ammenda era ingiusta posto che, come si rilevava dal referto arbitrale, la condotta ad essa addebitata era stata, invece, posta in essere dal Potenza.

Per quanto, poi, attiene alla sanzione della squalifica ha eccepito che il Sansovini, unitamente all'avversario Cardinale, era stato espulso per reciproche scorrettezze durante una azione di gioco connotate, a giudizio dell'arbitro, da condotta violenta.

In effetti, era accaduto che il Sansovini, che era stato afferrato a collo dal Cardinale, si era dal medesimo allontanato con una semplice manata, seppure scorretta, che aveva attinto la spalla.

Per tal uopo la sua condotta, a giudizio della ricorrente, non era da qualificarsi violenta.

Alla seduta del 18.12.2009 è comparso, davanti alla C.G.F. - 2<sup>a</sup> Sezione Giudicante – il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti.

Ciò premesso, osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Infatti, la sanzione della ammenda deve essere annullata poiché, come si evince dal referto arbitrale, il breve ritardo nell'inizio della gara era da addebitrasi alla società Potenza.

Per quanto, invece, attiene al comportamento del Sansovini, come anche riferito dal direttore di gara richiesto da questa Corte di rendere, sul punto, chiarimenti, non sussistono i requisiti della

violenza essendosi trattato, per contro, di un suo gesto scorretto nel divincolarsi dalla presa di un avversario.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara in due distinti appelli;

- a) accoglie il ricorso avverso l'ammenda di € 250,00, annullando la sanzione inflitta alla reclamante e, per l'effetto, dispone restituirsi la tassa reclamo;
- b) in riferimento al secondo ricorso, avendo ascoltato dall'arbitro la dinamica del fatto, accoglie parzialmente il ricorso riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sansovini Marco ad una giornata di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

#### 2) RICORSO DELL'OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIGNOR GAUTIERI CARMINE;
- INIBIZIONE A TUTTO IL 22.12.2009 AL SIGNOR BOLOGNESI DAVIDE, INFLITTE SEGUITO GARA RODENDO SAIANO/OLBIA DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)

Con decisione del 7.12.2009, Com.Uff. n. 65/DIV in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico,in relazione alla gara Rodengo Saiano/Olbia del 6.12.2009, infliggeva all'allenatore della Olbia Calcio S.r.l. Carmine Gautieri ed al direttore sportivo della stessa società Davide Bolognesi, rispettivamente la squalifica per due giornate di gara e l'inibizione fino al 22.12.2009 " per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara ".

La vicenda giungeva all'attenzione del Giudice Sportivo sulla scorta della segnalazione del direttore di gara il quale riferiva nel suo rapporto che al termine della partita, nel tunnel che conduce agli spogliatoi era stato avvicinato dal Gautieri il quale protestava ad alta voce nei suoi confronti dicendogli: "devi ascoltare, tu sei appena nato ed io ho trent'anni di calcio, perfino Collina mi ascoltava, mi prendi per il culo ,vergognati "; nella stessa situazione il Bolognesi gli diceva: "sei scandaloso, vergognati, hai dato solo un minuto di recupero".

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Olbia Calcio S.r.l. la quale chiedeva l'annullamento del provvedimento, o in subordine la riduzione delle sanzioni, sostenendo che le frasi usate dal tecnico e dal dirigente non avevano contenuto ingiurioso, perché esse non erano in realtà idonee a ledere l'onore o il decoro del destinatario ma costituivano solo una critica, forse eccessiva, all'operato del direttore di gara, da qualificare, piuttosto, come atteggiamento irrispettoso. Sul tema, nei motivi defensionali, si faceva riferimento ad una ampia casistica adesiva.

Le doglianze dell'appellante possono, a giudizio di questa Corte, essere, almeno parzialmente, accolte.

Da un canto, infatti, è vero che le espressioni adoperate dal giocatore non appaiono rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l'ingiuria nell'ambito del procedimento sportivo, poiché, come è stato correttamente rilevato non sono idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte, né, si potrebbe aggiungere, sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario. E' altrettanto vero, però, che esse sono oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica invocato anch'esso nei motivi difensivi e divenendo punibili, ai sensi dell'art. 19 n. 4 C.G.S., il quale sanziona la condotta, oltre che ingiuriosa, anche semplicemente irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara.

In quest'ottica, e nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritenuto il comportamento irriguardoso all'evidenza meno grave di quello ingiurioso, vi è quindi spazio per un ridimensionamento delle sanzioni inflitte in primo grado, ed in particolare per la riduzione della

squalifica ad una giornata di gara per il Gautieri, e per il contenimento della inibizione inflitta al Bolognesi nel presofferto alla data odierna.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie i ricorsi come sopra proposti dall'Olbia Calcio S.r.l. di Olbia (Sassari) riducendo:

- ad una giornata la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Gautieri Carmine;
- al pre-sofferto la sanzione dell'inibizione nei confronti del Sig. Bolognesi Davide. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 3) RICORSO DEL F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA INFLITTA AL SIGNOR GAETANO AUTERI SEGUITO GARA CATANZARO/MELFI DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 69/DIV del 15.12.2009 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva al signor Gaetano Auteri.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Auteri, in quanto, prima dell'inizio della gara Catanzaro/Melfi del 13.12.2009, si avvicinava alla terna arbitrale assumendo verso gli stessi un atteggiamento irriguardoso.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Catanzaro ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.12.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 16.12.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro S.p.A. di Catanzaro e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete